

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Biedrība «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un'organizzazione senza scopo di lucro, la cui attività abbia lo scopo di dare attuazione a regimi di aiuti di Stato finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dev'essere considerata un soggetto passivo che esercita un'attività economica.
- 2) Se l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che un'associazione che in realtà non presta servizi di formazione dev'essere nondimeno assimilata al prestatore del servizio qualora i servizi siano stati acquistati presso un altro operatore economico al fine di consentire l'attuazione di un regime di aiuti di Stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
- 3) Nel caso in cui il prestatore riceva dal destinatario del servizio unicamente un corrispettivo parziale per il servizio prestato (30 %) e il valore restante del servizio venga liquidato dal Fondo europeo di sostegno regionale sotto forma di versamento dell'aiuto, se il corrispettivo imponibile, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sia l'importo totale che il prestatore riceve sia dal destinatario del servizio sia da un terzo sotto forma di versamento dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Groß-Gerau (Germania) il 23 febbraio 2023 — PU / SmartSport Reisen GmbH

(Causa C-108/23, SmartSport Reisen)

(2023/C 173/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Groß-Gerau

Parti

Ricorrente: PU

Convenuta: SmartSport Reisen GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell'ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l'altra parte del contratto, in qualità di organizzatore di viaggi, siano entrambi stabiliti nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all'estero, norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell'organizzatore di viaggi.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.